



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



**Ministeri e
Polizia Penitenziaria**

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 192

Roma, 04/10/2013

Oggetto: La FLP diffida il Ministero della Giustizia!!

Si pubblica nota prot. n. 467_GIUS_2013 del 04/10/2013, inerente la materia in oggetto indicata.

**Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)**





Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Ministeri e
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Prot. N. 467

Roma, 4 ottobre 2013
AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
ANNAMARIA CANCELLIERI
SEDE

**La F.L.P. FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI COORDINAMENTO NAZIONALE
GIUSTIZIA, IN PERSONA DEL L. RAPPRESENTANTE P.T., PIERO PIAZZA**

IN CONSIDERAZIONE

dei ritardi, degli inadempimenti e del comportamento gravemente lesivo della libertà sindacale, dell'immagine e della credibilità della scrivente, attuati da parte del Ministero della Giustizia attraverso la ripetuta violazione dell'Accordo collettivo 9 ottobre 2012 e con riserva di adire le vie legali utilizzando ogni mezzo, cautelare e non, idoneo a rimuovere gli effetti lesivi di tale comportamento, e ad impedire che essi continuino a prodursi o si aggravino,

DIFFIDA

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, IN PERSONA DEL MINISTRO P.T., ANNAMARIA CANCELLIERI, A CESSARE DA OGNI COMPORTAMENTO ASSUNTO IN VIOLAZIONE DELL'ACCORDO 9 OTTOBRE 2012 (DI SEGUITO "L'ACCORDO") E DA OGNI COMPORTAMENTO ANTISINDACALE, PER I SEGUENTI MOTIVI.

1. Come riportato nell'Accordo 9 ottobre 2012, la legge 14 settembre 2011, n. 148, ha conferito al Governo la delega a procedere alla riduzione del numero dei presidi giudiziari di primo grado ed alla razionalizzazione dei relativi





Coordinamento Nazionale FLP Giustizia pag. 2



assetto territoriale “al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza e funzionalità del sistema giustizia”;

2. con i decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7 settembre 2012, “in attuazione della citata delega, è stata quindi disposta la soppressione di 31 Tribunali e relative Procure, 667 Uffici del Giudici di Pace e di tutte le 220 Sezione Distaccate di Tribunale ... l'intervento, operativo dal 13.9.2013, riguarda complessivamente 4.988 dipendenti del Ministero della Giustizia”;

3. a seguito dell'adozione dei predetti decreti legislativi, il Ministero della Giustizia e le OO.SS. maggiormente rappresentative, tra le quali la scrivente Federazione, nell'osservanza degli artt. 9 e 5 del T.U.P.I. 165/2001 e dei vigenti contratti collettivi di primo e secondo livello, sono addivenuti al menzionato “Accordo 9 ottobre 2012 - Mobilità del personale dell'organizzazione giudiziaria”.

4. Tale Accordo, avente natura e forma contrattuale, e quindi vincolante le parti contraenti “con forza di legge”, non solo mira a razionalizzare i criteri di riassegnazione dei dipendenti cd. “perdenti posto”, ma, più in generale, consente di provvedere alla mobilitazione di molto del personale di questo Ministero, attesa da più di un decennio, nell'osservanza dei criteri di cui al precedente accordo sulla mobilità interna tra le parti sociali, stipulato il 27 marzo 2007, con l'espresso fine “di evitare interventi transitori sul personale in servizio”;

5. l'Accordo prevede che il Ministero proceda, attraverso successivi momenti realizzativi, ai trasferimenti del personale interno (attesi da tempo), che ne consentano la più razionale ed equa riallocazione, così da riorganizzare sistematicamente e definitivamente l'intero personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia e poi alla mobilitazione di personale esterno.

L'Accordo prevede quindi, nell'ordine:

5.1. l'indizione di interpelli distrettuali (art. 2) rivolti al personale assegnato in pianta organica agli uffici giudiziari soppressi individuati dai decreti legislativi 155 e 156 del 2012,



da concludersi entro il 30 novembre 2012; è peraltro specificato, all'art. 6 dell'Accordo, che gli Uffici dirigenziali distrettuali interessati devono curare l'informazione preventiva e successiva nei confronti delle corrispettive rappresentanze sindacali territoriali ed r.s.u.

5.2. un interpello nazionale (art. 8), da indirsi all'esito delle procedure di cui al punto che precede, ed entro il 31 gennaio 2013, limitato agli uffici che presentano una grave scoperta rispetto alla scoperta media nazionale ed aperto a tutti i dipendenti del Ministero della Giustizia, ed in particolare anche a coloro già destinatari dell'interpello distrettuale;

5.3. un bando di mobilità esterna (art. 9) per gli stessi Uffici di cui al comma precedente, da pubblicarsi previa informativa alle OO.SS., che riconosca la precedenza in graduatoria per il personale esterno già posto in comando presso il Ministero della Giustizia e per il personale degli altri Dipartimenti del Ministero della Giustizia, diversi dal Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, che dovessero risultare in soprannumero.

5.4. un successivo, ulteriore interpello nazionale (art. 10) "a copertura delle ulteriori vacanze di organico indipendentemente dall'indice di scoperta degli uffici interessati" da bandirsi "entro 30 giorni dall'esaurimento delle procedure di cui sopra";

5.5. "all'esito delle suddette procedure e comunque entro il 20 giugno 2013", il provvedimento di stabilizzazione di tutti i dipendenti dell'Organizzazione Giudiziaria distaccati a qualsiasi titolo presso uffici diversi dalla sede di servizio alla data del 9.10.2012 (art. 11).

Appare evidente che tale pattuizione di chiusura, sia per il tenore letterale, sia per la posizione separata nel testo contrattuale, impone in via assoluta all'Amministrazione di provvedere al consolidamento del personale distaccato entro il termine finale del 20 giugno u.s.; la stabilizzazione del personale distaccato, infatti, è esigenza altrettanto prevalente –per il personale e per le OO.SS. rappresentative- quanto il completamento delle procedure di cui agli articoli da 2 a 10 dell'Accordo in esame ed alla relativa tempistica; talché tutte le iniziative assunte dopo tale data, in attuazione dell'Accordo o in



relazione ad altre iniziative di Governo, devono tenere conto della sopravvenuta indisponibilità dei posti coperti o comunque da coprire anche con la “sanatoria” del personale distaccato.

6. La scrivente O.S., dopo aver lungamente negoziato con l'Amministrazione e con le altre sigle sindacali le richieste poi recepite nell'Accordo, ha pubblicato i risultati conseguiti, rendendone note le modalità del previsto riassetto allocativo del personale, facendosene lustro presso i propri iscritti, i simpatizzanti ed in genere il personale di questo Ministero, volendo confermare, anche attraverso detto Accordo, la validità e l'utilità del proprio operato, insieme con la propria credibilità, anche l'opportunità del tesseramento dei lavoratori nelle sue file. E ciò a maggior ragione in quanto la scrivente è l'O.S. più “giovane” fra quelle firmatarie dell'Accordo, per il quale ha tenacemente mediato anche presso le altre sigle sindacali.

7. L'Accordo non è stato correttamente adempiuto da questa Amministrazione.

In particolare, nessuno dei termini previsti è stato rispettato, essendosi verificati gravi ritardi nell'attuazione delle pattuizioni di cui agli artt. da 2 a 9 (infatti, lo stesso bando generale di mobilità di tutto il personale del comparto Ministeri diverso dal personale dipendente dell'organizzazione Giudiziaria, pubblicato il 2 agosto 2013, prevede termine per la presentazione delle domande scaduto il 30 settembre u.s., e così oltre tre mesi dopo l'ultimo termine -20 giugno- previsto dall'Accordo per il completamento delle procedure con la stabilizzazione finale).

Inoltre, senza che questo Ministero rendesse motivazione alcuna, non è stato ancora nemmeno bandito l'interpello nazionale di cui all'art. 10 dell'Accordo né è stata disposta la stabilizzazione del personale distaccato di cui all'articolo 11, che avrebbe dovuto compiersi entro il 20 giugno u.s..

8. E in ogni caso, non è stata effettuata nessuna delle informative concordate, nonostante le reiterate sollecitazioni e richieste formulate dalla scrivente.





Coordinamento Nazionale FLP Giustizia **pag. 5**



Al contrario si è appreso solo a posteriori, e del tutto inaspettatamente, che con Consiglio dei Ministri del 26 agosto u.s., “si introduce la possibilità di un passaggio diretto presso il Ministero della Giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo: questo avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della Giustizia”; così, con D.L. 31 agosto 2013, art. 3, è stato disposto che “al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,... che presentano situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte, e' consentito, sino al 31 dicembre 2014, il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della Giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione...”;

9. Infine, con CdM 19.9.2013 il Governo ha messo mano alla pur recente normativa di “riordino” degli Uffici giudiziari, prevedendo alcune specificazioni, concernenti l’assegnazione e le competenze dei Tribunali centrali, in particolare per la circoscrizione Napoli/Napoli Nord, ancora una volta senza minimamente avvisarne le OO.SS., sebbene evidentemente tali interventi possano determinare ricadute sul personale da esse rappresentato.

CONSIDERATO INOLTRE

CHE PER EFFETTO DI QUANTO SOPRA DESCRITTO

10. FLP Giustizia vede lesi i propri diritti, discendenti dalla fonte negoziale menzionata, ed in primis il diritto all’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal Ministero, comprendenti:

-il diritto, contrattualmente convenuto, a vedere pubblicate secondo l’ordine, nei termini e con le modalità pattuite nell’accordo 9 ottobre 2012 le procedure selettive e di mobilità ivi





Coordinamento Nazionale FLP Giustizia pag. 6



elencate ed in particolare quelle oggetto degli artt. 10 e 11 (tuttora non bandite, sebbene alla data odierna dovessero essersi già concluse);

-in particolare, il diritto, contrattualmente convenuto, a vedere stabilizzato entro il 20 giugno 2013, il personale distaccato “a qualsiasi titolo”;

-il diritto a non vedere sminuita la propria immagine sindacale al cospetto dei lavoratori, iscritti e non al sindacato FLP, attraverso la sistematica violazione da parte del Ministero degli accordi raggiunti e pubblicizzati, dalla scrivente Federazione e a livello territoriale, come importantissimo risultato dell’attività sindacale stessa;

-il diritto (coltivato dalla scrivente nell’esercizio dell’attività rappresentativa) di numerosi dipendenti interni al Ministero della Giustizia, appartenenti in particolare al Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, iscritti o confidanti nella scrivente O.S., di ottenere la meritata progressione in carriera o un agognato posto vacante in pianta organica prima di lavoratori provenienti da altre amministrazioni (e quindi meno specializzati); infatti ove non fossero ultimate le procedure già in essere, cristallizzate le graduatorie delle procedure già bandite, banditi i nuovi interpelli/bandi previsti dagli artt. 10 e 11 prima che si dia luogo alle procedure previste dal DL 31 agosto 2013 e CdM 19 settembre 2013, i dipendenti del Ministero vedrebbero ulteriormente compromesse le loro aspettative, in relazione ai diritti di terzi, rivenienti anche dalle menzionate recentissime fonti normative.

-il diritto, anche contrattualmente convenuto, a ricevere le informative preventive e successive concomitanti con l’indizione di tali procedure, attraverso le organizzazioni territoriali, o direttamente ex art. 9 dell’Accordo de quo;

-il diritto a non vedere violate le prerogative sindacali di partecipazione previste dalla legge e dai contratti collettivi vigenti, ed in particolare il diritto di informazione preventiva e successiva di cui agli artt. 6 CCNL, 7 CCI Giustizia e 13 e 14 dell’Accordo 27 marzo 2007, applicabile alla fattispecie per espresso rinvio pattizio (si rammenta che il contratto collettivo integrativo applicabile prevede un termine non inferiore a 10 giorni per l’informazione preventiva e non superiore a 7 per l’informazione successiva).





Coordinamento Nazionale FLP Giustizia pag. 7



Si rammenta che, l'informazione, quale modo di attuazione della partecipazione sindacale, consiste "nel trasmettere in modo continuativo alle organizzazioni sindacali la documentazione necessaria ad assicurare la completa conoscenza delle determinazioni dell'Amministrazione".

L'obbligo di informazione non solo deve essere ottemperato con le modalità formalizzate dai vigenti contratti collettivi, ma, in ogni caso, deve essere effettuata con modalità rispondenti a correttezza e buona fede, tanto più quando – a fronte della sussistenza del mero obbligo informativo- la sistematica mancanza di informazione si risolve oggettivamente nello svilimento del ruolo del sindacato, che viene privato della possibilità di anticipare ai propri iscritti e simpatizzanti i termini dell'imminente attività datoriale, sia per illustrarne le ragioni (evitando così che gli scostamenti dagli accordi presi appaiano come mero unilaterale dispregio dei patti raggiunti), sia per consentire di organizzare eventualmente tempestive attività di tutela. Ed è pacifico, peraltro, che l'inadempimento di parte datoriale agli accordi collettivi costituisce senz'altro iniziativa idonea a sminuire il ruolo del sindacato.

11. Il diritto all'informazione –sotto altro aspetto- è, come noto, un diritto afferente sia la sfera non patrimoniale che quella patrimoniale del sindacato, intesa quale comprensiva del suo diritto all'immagine ad al rispetto della sua funzione (Cass. 9991/1998; tra le pronunce di merito cfr., per la rilevanza di questo particolare aspetto, ex plurimis, Trib. Bari 11.03.2004, secondo cui "il mancato rispetto del ruolo del sindacato in sede di contrattazione costituisce certamente condotta antisindacale in quanto mette in discussione la credibilità e l'immagine del sindacato, vanificandone l'azione e sminuendo il ruolo di agente contrattuale soprattutto agli occhi dei lavoratori che, in tal caso, ben possono ritenere di non essere validamente rappresentati"). La violazione di tale diritto determina quindi responsabilità, patrimoniale e non, a carico di questa Amministrazione.

12. Il Ministro della Giustizia non sembra aver rappresentato, nel corso dei menzionati CC.dd.MM., le esigenze del proprio personale dipendente, le aspettative di questo, e gli





Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
pag. 8



impegni assunti dall'Amministrazione con le OO.SS., attraverso il menzionato Accordo; né è stata chiesta od ottenuta la postergazione degli effetti dei CC.dd.MM. menzionati rispetto all'adempimento tempestivo ed esaustivo di tutte le procedure e gli obblighi dedotti nell'Accordo, postergazione della quale non vi è traccia alcuna nelle ultime fonti normative approvate dall'Esecutivo.

Al contrario, la stampa nazionale ha dato ampio rilievo alle dichiarazioni di esponenti del Governo secondo le quali a breve perverranno a rinforzare le fila del Ministero della Giustizia -attraverso procedure di mobilità- ben 8000 dipendenti di altre Amministrazioni, ciò che fa fondatamente temere che i dipendenti attuali della Giustizia (DOG) non solo non otterranno la riqualificazione GIURIDICA ancora attesa, ma si vedranno surclassare nelle graduatorie da altro personale, già ri-qualificato nelle sedi di provenienza, che grazie alle scadenze stabilite con D.L. –da un lato- ed a causa dei gravi ritardi nell'attuazione delle procedure previste dall'Accordo 9.10.2012, dall'altro, otterranno prima e con miglior posizionamento in graduatoria i posti agognati dal personale di questo Ministero e già inutilmente promessi.

E ciò anche in quanto a seguito della riforma Brunetta è molto probabile che ad un eventuale vaglio giudiziale si riscontri che la fonte normativa prevalga –anche in fattispecie di economia e gestione dell'organico- sulla fonte di contrattazione collettiva, con conseguente “disinnesco” dello strumento “Accordo” 9 ottobre 2012.

TUTTO CIO' PREMESSO

la scrivente O.S.

RIBADITA la validità e dell'efficacia dell'Accordo 9 ottobre 2012,

CONSIDERATO che nessuna delle procedure ivi previste e pervenuta a compimento nel termine,

CONSIDERATO che le procedure di interpello nazionale e di stabilizzazione del personale non sono state nemmeno avviate, nonostante la scadenza del termine del 20 giugno u.s.





Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
pag. 9



CONSIDERATI gli impegni assunti dal Governo con i decreti legge di agosto e settembre 2013, già menzionati,

ECCEPITO il comportamento antisindacale, per mancata effettuazione delle informative concordate e per screditamento dell'O.S. attraverso la sistematica violazione dell'Accordo; con effetti pregiudizievoli irreversibili nel caso di acquisizione, da parte del personale esterno, di posti agognati da anni dal personale interno al Ministero stesso, come temuto alla luce del dettato del D.L. 101/2013, comma 1, art. 3, e delle trionfalistiche dichiarazioni pubbliche del Ministro D'Alia e di questo stesso Ministro Cancellieri,

RILEVATO IL PERICULUM IN MORA correlato al ritardo nell'attuazione dell'Accordo ed alla prossimità delle scadenze oggetto dei menzionati DD.LL.

RIBADITO L'OBBLIGO, per parte datoriale, di provvedere, nell'immediatezza, a bandire l'interpello nazionale di cui all'art. 10 dell'Accordo ed a disporre la stabilizzazione dei dipendenti in posizione di distacco, di cui all'art. 11

PREANNUNZIATO il prevedibile corposo contenzioso per questa Amministrazione, per i suoi attuali dipendenti, per i candidati esterni delle procedure di mobilità, e per la scrivente O.S., in caso si verificano le ipotesi sopra prospettate

DIFFIDA QUESTO MINISTERO

-a provvedere ENTRO E NON OLTRE IL 30 OTTOBRE P.V. ,

- a riattivare con la massima urgenza la riapertura del tavolo negoziale relativo al CCI Giustizia già scaduto il 29 luglio 2012 e, pertanto, a predisporre una soluzione definitiva della tematica relativa alla riqualificazione di tutto il personale giudiziario ai fini giuridici con valutazione in base a criteri oggettivi, quali il titolo di studio e l'esperienza professionale (vedi protocollo d'intesa novembre 2006) eventualmente sostenuta anche da un provvedimento legislativo "urgente" da approvare in sede deliberante, prevedendo l'inquadramento di tutto il personale giudiziario, attualmente in servizio, nella posizione giuridica superiore, al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli uffici giudiziari ed Unep anche alla luce del dl 101/2013 co. 1 e 3 su menzionato entro il 30 ottobre 2014;

-ad ultimare, **ENTRO LA STESSA DATA**, tutte le procedure previste dall'Accordo,





Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
pag. 10



-a riconoscere, in ogni caso, la precedenza nell'assegnazione dei posti al personale già dipendente del Ministero della Giustizia;

-a provvedere, in ogni caso, a far scorrere le graduatorie degli interPELLI già verificati e di quelli da bandire, prima di redigere ed attuare le graduatorie concernenti il personale esterno, - ben 8000 dipendenti di altre Amministrazioni -, ciò che fa fondatamente temere che i dipendenti attuali della Giustizia (DOG) non solo non otterranno la riqualificazione GIURIDICA ancora attesa, ma si vedranno surclassare nelle graduatorie da altro personale, già ri-qualificato nelle sedi di provenienza;

-a rispettare ed adempiere tutti gli obblighi di informativa, cessando da comportamenti incompatibili con essi e fornendo alla scrivente O.S. tutte le informazioni e i documenti correlati alle procedure in essere ed a quelle da bandire, desistendo da ogni condotta antisindacale,

-a comunicare i documenti concertati o scambiati con altri Ministeri, concernenti i quantitativi e la tipologia di personale che intenderebbero mobilitare verso il Ministero della Giustizia (oggetto dei CC.dd.MM. 26 agosto e 19 settembre 2013 e fonti normative ivi adottate) e le destinazioni previste,

-ad informare tempestivamente le OO.SS. sul reale stato dell'arte del bando di mobilità di tutto il personale del Comparto Ministeri diverso dal personale giudiziario, anche alla luce dell'intervenuta scadenza della presentazione delle domande (30 settembre 2013);

- rispettare ed onorare l'accordo sulla mobilità interna del personale sottoscritto tra amministrazione ed OO.SS il 27 marzo 2007, soprattutto per quanto attiene la pubblicazione degli interPELLI con cadenza annuale.

Roma, 4 ottobre 2013.

Il Coordinatore Generale FLP Giustizia
(Piero Piazza)

